

DISEGNO DI LEGGE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIA SCOLASTICA, OFFERTA FORMATIVA, ASSUNZIONI E FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE, DIRIGENZA SCOLASTICA, EDILIZIA SCOLASTICA E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

(Oggetto e princìpi)

1. La presente legge disciplina l'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria, allo scopo di garantire la massima flessibilità, diversificazione, efficienza e efficacia del servizio scolastico, e alla integrazione e miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, alla introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento delle competenze degli studenti e l'apertura della comunità scolastica al territorio.

CAPO II

Autonomia scolastica e valorizzazione dell'offerta formativa

Articolo 2

(Autonomia scolastica e offerta formativa)

1. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione della autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, nelle more della revisione del quadro normativo di attuazione dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59, è rafforzata la funzione del Dirigente scolastico per garantire una immediata e celere gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, nonché gli elementi comuni dell'intero sistema scolastico pubblico. E' istituito l'organico dell'autonomia funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle Istituzioni scolastiche come emergenti dal Piano triennale di cui al presente articolo.
2. In tale ambito, per innalzare il livello generale delle competenze e assicurare la migliore offerta formativa e didattica agli alunni e agli studenti, le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative ed organizzative e determinano il proprio fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, nonché di posti dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 6.
3. Le istituzioni scolastiche individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento ad iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano e all'inglese, mediante utilizzo della metodologia *Content Language Integrated Learning*;
 - b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
 - c) potenziamento delle competenze nella musica e nell'arte;

- d) potenziamento delle competenze in materia di diritto e di economia, inclusa la conoscenza delle regole di cittadinanza attiva;
 - e) sviluppo di comportamenti improntati al rispetto della legalità e dell'ambiente, dei beni e delle attività culturali e dei beni paesaggistici ;
 - f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
 - g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti improntati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;
 - h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei *social network* e dei media nonché alla produzione e ai legami col mondo del lavoro;
 - i) iniziative di contrasto del fenomeno della dispersione scolastica e garanzia della più ampia inclusione scolastica;
 - j) valorizzazione della scuola intesa come comunità, aperta al territorio e in grado di aumentare l'interazione con le famiglie e la comunità territoriale;
 - k) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e studenti per classe;
 - l) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
 - m) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e del coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
 - n) individuazione di percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e studenti.
 - o) alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana per gli alunni stranieri; a tal fine, le istituzioni scolastiche possono attivare corsi opzionali di lingua e possono dotarsi, anche in rete tra loro, di laboratori linguistici.
4. Per le finalità di cui al comma 3, le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il Piano triennale dell'offerta formativa che contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e la quantificazione delle risorse per la realizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 2, nonché di quanto previsto dalla presente legge.
5. L'ufficio scolastico regionale valuta la proposta di piano presentata dai dirigenti scolastici in termini di compatibilità economico-finanziaria e di coerenza con gli obiettivi di cui al comma 3.
6. Il Piano triennale, all'esito della valutazione di cui al comma 5, è comunicato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che verifica il rispetto degli indirizzi strategici di cui al comma 3 e conferma le risorse destinabili alle infrastrutture materiali e il numero di posti dell'organico dell'autonomia effettivamente attivabili, nel limite delle risorse disponibili. Le istituzioni scolastiche, entro il mese di febbraio, aggiornano conseguentemente il Piano, che diviene così efficace.
7. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, provvede al finanziamento delle istituzioni scolastiche per la realizzazione degli obiettivi con riferimento ai diversi ordini e gradi di istruzione.
8. Il Piano triennale, in aggiunta a quanto previsto per il Piano dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, indica:
- a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, anche utilizzando la quota di autonomia dei curricula e gli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga;
 - b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento nell'organico dell'autonomia, sulla base delle iniziative di potenziamento dell'offerta formativa;
 - c) il fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali sulla base dei progetti materiali.
9. Il Piano triennale è elaborato dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto, nonché i principali attori economici, sociali e culturali del territorio.
10. Le istituzioni scolastiche assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei Piani triennali dell'offerta formativa, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, che sono pubblicati nella piattaforma di cui all'articolo 14 comma 1. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del Piano triennale.
11. I dirigenti scolastici, una volta definito il Piano triennale dell'offerta formativa, scelgono il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, con le modalità di cui all'articolo 7.

12. Le istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse disponibili, realizzano i progetti inseriti nei Piani triennali dell'offerta formativa, anche utilizzando le risorse di cui all'articolo 5, comma 6 e all'articolo 6, comma 6, nonché l'organico dell'autonomia di cui all'articolo 7.
13. Per l'anno scolastico 2015-2016, il Dirigente scolastico individua i docenti da destinare all'organico funzionale della Istituzione scolastica di riferimento, scegliendoli dal ruolo di cui all'articolo 7, a seguito di immediata predisposizione di una ipotesi-stralcio di Piano per l'offerta formativa, redatta di concerto con il Collegio dei docenti e sentito il Consiglio di Istituto.
14. L'insegnamento della lingua inglese alla scuola primaria è assicurato utilizzando, nell'ambito delle risorse finanziarie o di organico disponibili, docenti madrelingua o abilitati all'insegnamento nella relativa classe di concorso in qualità di specialisti, ovvero mediante il ricorso alla fornitura di appositi servizi.
15. L'insegnamento della musica e dell'educazione fisica nella scuola primaria è assicurato, nel limite dell'organico disponibile, avvalendosi di docenti abilitati nelle relative classi di concorso, anche in ruolo in altri gradi di istruzione, in qualità di specialisti.
16. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 126 milioni annui dall'anno 2016 sino all'anno 2021.

Articolo 3 (Percorso formativo degli studenti)

1. Al fine di soddisfare pienamente le esigenze didattiche e formative personalizzate degli studenti, le scuole secondarie di secondo grado introducono, nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 2, insegnamenti opzionali, ulteriori rispetto a quelli già previsti dai quadri orari per lo specifico grado, ordine ed opzione di istruzione. Tali insegnamenti, attivati dalle istituzioni scolastiche nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei Piani di cui all'articolo 2 sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel *Curriculum dello studente* che ne individua il profilo associandolo ad una identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.
2. Il dirigente scolastico può individuare percorsi formativi e iniziative dirette a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché una valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, utilizzando anche finanziamenti esterni, comprese sponsorizzazioni, fermi restando gli obblighi di trasparenza delle procedure.
3. Le istituzioni scolastiche inseriscono il *Curriculum* di ciascuno studente nella piattaforma di cui all'articolo 14.

Articolo 4 (Scuola, lavoro e territorio)

1. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 sono attuati negli istituti tecnici e professionali per una durata complessiva nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi per almeno 400 ore e nei percorsi liceali per una durata complessiva nel triennio di almeno 200 ore. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei Piani triennali di cui all'articolo 3.
2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo le parole “*ivi inclusi quelli del terzo settore,*” sono aggiunte le seguenti “*o in convenzione con gli ordini professionali e anche con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico culturale e ambientale*”.
3. L'alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata.

4. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il primo periodo è sostituito dal seguente: *“Ai fini dell'implementazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e per la semplificazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, è adottato un decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è definita la “Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza”, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.”*
5. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed erogati da soggetti abilitati, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
6. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli studenti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado possono svolgere periodi di formazione in azienda attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, anche tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. A tal fine, è abrogato il comma 2 dell'articolo 8-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Sono fatti salvi, fino alla loro conclusione, i programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda già attivati.
7. Per le finalità di cui al presente articolo nonché per l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle attività previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 2, comma 7.
8. Il Dirigente scolastico individua le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili alla attivazione dei percorsi di cui ai commi precedenti e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo.

Articolo 5 (Innovazione digitale e didattica laboratoriale)

1. Al fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il Piano Nazionale Scuola Digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il piano nazionale banda ultra larga.
2. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni scolastiche, promuovono, all'interno dei Piani triennali di cui all'articolo 3 e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano di cui al comma 1.
3. Il Piano persegue i seguenti obiettivi:
 - a) attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con Università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h);
 - b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;
 - c) strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la *governance*, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica;

- e) formazione dei direttori dei servizi gestionali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione;
 - f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza Stato-Regioni, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole;
 - g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e formazione da collocare presso le scuole con più alto livello di innovatività.
4. Le istituzioni scolastiche possono individuare docenti nell'ambito dell'organico dell'autonomia cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 2.
5. Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche in rete fra loro o attraverso i poli tecnico-professionali, possono dotarsi, dandone evidenza nei Piani triennali dell'offerta formativa di cui all'articolo 3, di laboratori territoriali per l'occupabilità attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti locali, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- a) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del *Made in Italy*, in base alla vocazione produttiva di ciascun territorio;
 - b) fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati;
 - c) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico.
6. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di attuare le attività previste nel presente articolo, quota parte, pari ad euro 90 milioni, delle risorse già destinate nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 29 dicembre 2006, n. 296, è finalizzata alla realizzazione nell'anno 2015 del Piano Nazionale Scuola Digitale e a decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 2, comma 7.

CAPO III

Organico, assunzioni e assegnazione dei docenti

Articolo 6

(Organico dell'autonomia per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa)

1. L'organico dell'autonomia è finalizzato alle esigenze curricolari, extracurricolari, educative ed organizzative che le istituzioni scolastiche esprimono con i Piani triennali dell'offerta formativa di cui all'articolo 2, incluse quelle relative al monte orario degli insegnamenti, ed è composto dai posti comuni, quelli di sostegno e quelli per il potenziamento dell'offerta formativa. Tiene conto del fabbisogno di posti indicato da ciascuna istituzione scolastica nel Piano triennale, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.
2. L'organico dell'autonomia è determinato su base regionale, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata e comunque nel limite massimo di cui all'articolo 22. Il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero di classi, nonché della presenza di aree interne, di quelle a forte processo migratorio e di quelle caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica.
3. Con decreti dei dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, l'organico dell'autonomia è ripartito tra i territori di competenza e assegnato ai ruoli territoriali di cui all'articolo 7 e, successivamente, alle singole istituzioni scolastiche, sulla base del fabbisogno espresso dalle stesse nei Piani triennali dell'offerta formativa di cui all'articolo 2. I posti dell'organico sono attribuiti dai dirigenti scolastici al personale iscritto negli albi, ai sensi dell'articolo 7.

4. L'organico dei posti comuni e dei posti funzionali è determinato sulla base del fabbisogno di posti individuato da ciascuna istituzione scolastica nel Piano triennale dell'offerta formativa, come confermato dagli Uffici scolastici regionali ai sensi dell'articolo 2.
5. L'organico dei posti di sostegno è determinato nel limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Nella ripartizione dell'organico dei posti funzionali, si tiene conto delle esigenze delle scuole di minoranza linguistica slovena o bilingue.
7. Restano salve le diverse determinazioni che la Regione autonoma della Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in considerazione alle rispettive specifiche esigenze riferite agli organici regionali e provinciali.

Articolo 7
(Competenze del dirigente scolastico)

1. Nell'ambito dell'autonomia della Istituzione scolastica, il dirigente scolastico ne assicura il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di gestione direzionale, organizzativa e di coordinamento ed è responsabile delle scelte didattiche, formative e della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti.
2. Il dirigente scolastico propone gli incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati all'Istituzione scolastica cui è preposto sulla base del Piano triennale di cui all'articolo 2, ai docenti iscritti negli albi territoriali di cui al comma 4, nonché al personale docente di ruolo già in servizio presso altra Istituzione scolastica.
3. L'attribuzione, da parte dei dirigenti scolastici, degli incarichi ai docenti, avviene nel rispetto dei seguenti principi e criteri:
 - a) incarichi di durata triennale rinnovabili, coordinata con il ciclo triennale di definizione degli organici di cui all'articolo 2;
 - b) pubblicità dei criteri che ciascun dirigente scolastico adotta per selezionare i soggetti cui proporre un incarico, tenuto conto dei dati disponibili nel *Portfolio* di cui all'articolo 11;
 - c) pubblicità degli incarichi conferiti e della relativa motivazione a fondamento della proposta;
 - d) utilizzo del personale docente di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per la quale possiede l'abilitazione, purché possieda titolo di studio valido all'insegnamento;
 - e) potere sostitutivo degli Uffici scolastici regionali in caso di inerzia dei dirigenti.
4. I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in albi territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Gli Uffici scolastici regionali definiscono l'ampiezza degli albi territoriali, anche in funzione della popolazione scolastica. Al personale docente già assunto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la disciplina dell'iscrizione negli albi territoriali e di proposta dell'incarico da parte del dirigente scolastico di cui al comma 1, salvo che in caso di mobilità territoriale e professionale, all'atto della quale anche i docenti in questione sono iscritti negli albi di cui al comma 4.
5. I dirigenti scolastici individuano fino a 3 docenti tra quelli di ruolo che lo coadiuvano nell'organizzazione dell'istituzione.
6. I dirigenti scolastici, nell'ambito della dotazione organica assegnata e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riducono il numero di alunni e studenti per classe rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica.
7. In relazione alle nuove competenze attribuite ai dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti, è incrementato in misura pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato.
8. Nelle more della revisione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, per l'effettuazione della stessa si tiene conto della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,

n. 80, nonché dei criteri utilizzati per la scelta, valorizzazione e valutazione dei docenti e dei risultati dell'istituzione scolastica, con particolare riguardo alle azioni specifiche messe in campo dal dirigente scolastico per migliorarli.

Articolo 8 (Piano assunzionale straordinario)

1. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l'organico dell'autonomia è determinato, entro il 30 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, per i posti comuni e di sostegno, mentre i posti per il potenziamento sono istituiti solo presso la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, tenuto conto delle esigenze di potenziamento dell'organico funzionale calcolato in conformità ai criteri ed obiettivi di cui all'articolo 2.
2. Sono assunti a tempo indeterminato e inseriti negli albi di cui all'articolo 7, comma 3, nel limite dei posti di cui al comma 1:
 - a) i vincitori presenti, alla data prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale n. 82 del 24 settembre 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado di istruzione;
 - b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 2 che abbiano presentato apposita domanda di assunzione esclusivamente secondo le modalità stabilite dal comma 8. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2, scelgono, con la domanda, per quale categoria essere trattati.
4. In deroga alla procedura di cui all'articolo 399 del Testo Unico, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
 - a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50% dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale di cui 7, comma 3;
 - b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50% dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera b) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase.
 - c) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti ~~a~~ nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.
5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e c), possono esprimere l'ordine di preferenza tra tutti gli albi territoriali e sono assunti prioritariamente, nell'ambito degli albi indicati, sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, a partire dalla classe di concorso o grado di istruzione per la quale posseggono maggior punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all'assunzione.
6. Per una maggiore fungibilità del personale assunto e la limitazione del ricorso a contratti a tempo determinato, nella fase di assegnazione degli incarichi, si applica l'articolo 7, comma 2, lettera d).
7. I soggetti di cui al comma 2, accettano espressamente la proposta di assunzione entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data della sua ricezione per il tramite del sistema di cui al comma 8. In caso di mancata accettazione nei termini e nelle modalità predette, i soggetti di cui al comma 2 non possono

essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del presente piano assunzionale straordinario. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 4. I soggetti assunti sono destinatari di proposte di incarico ai sensi dell'articolo 7.

8. Ai fini del presente articolo è pubblicato apposito avviso in Gazzetta Ufficiale e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 2, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia, avvengono esclusivamente per il tramite dell'apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che cura ogni fase della procedura, in deroga all'articolo 45, comma 2, e all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
9. È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale, già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b) e indipendentemente dalla classe di concorso, tipo di posto e grado di istruzione per le quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro, e non oltre, il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto al periodo precedente.
10. A decorrere dal 1° settembre, le graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b), nonché quelle ad esaurimento del personale educativo, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all'anno 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.
11. La prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua ad esplicare la propria efficacia fino all'anno scolastico 2016/2017 incluso, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1.
12. Resta fermo quanto stabilito dall'art.7, comma 7.
13. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale, e comunque non oltre 3 anni, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia.

Articolo 9

(Periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo)

1. Il personale docente ed educativo assunto ai sensi dell'art.8, è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.
2. La validità dell'anno di formazione e di prova è subordinata allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni, dei quali, per i docenti, almeno 120 per le attività didattiche.
3. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico sulla base di un'istruttoria del docente con funzioni di tutor, sentiti il Collegio dei docenti e il Consiglio di istituto.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati gli obiettivi, la valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, anche prevedendo verifiche e ispezioni in classe.
5. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il dirigente scolastico provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso. Se il personale proviene da altro ruolo docente o della pubblica amministrazione, il dirigente scolastico provvede alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso.
6. Continuano ad applicarsi in quanto compatibili con la presente disposizione gli articoli da 437 a 440 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.

Articolo 10

(Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente)

1. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le relative competenze professionali, è istituita la Carta per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta consiste in un voucher dell'importo di 500,00 euro che può essere utilizzato per l'acquisto di libri e testi di natura didattico-scientifica, pubblicazioni e riviste riferite alle materie di insegnamento e comunque utili all'aggiornamento professionale, acquisto di hardware e software, iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e qualificazione delle competenze professionali, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ingresso a musei, mostre ed eventi culturali in genere, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del Piano dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 3.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 1, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
3. La formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 2 e dei risultati emersi dai Piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
4. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.

Articolo 11

(Valorizzazione del merito del personale docente)

1. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2016, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dal 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il dirigente scolastico, sentito il Consiglio di Istituto, assegna annualmente la somma di cui al comma 1 sulla base della valutazione dell'attività didattica in ragione dei risultati ottenuti in termini di qualità dell'insegnamento, di rendimento scolastico degli alunni e degli studenti, di progettualità nella metodologia didattica utilizzata, di innovatività e di contributo al miglioramento complessivo della scuola.
3. Il bonus di cui al comma 2 è destinato a valorizzare il merito al personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Articolo 12

(Divieto di contratti a tempo determinato e Fondo per il risarcimento)

1. Il comma 4-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è sostituito dal seguente:
“4-bis. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati con personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, salvo quanto previsto nei successivi periodi. I contratti a tempo determinato stipulati con personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non consecutivi.”.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è iscritto il Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Articolo 13

(Personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione presso altre amministrazioni pubbliche)

1. Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario in posizione di comando, distacco, fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, può transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell'Amministrazione di destinazione, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali, fermo restando l'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e l'articolo 24, commi 4, 5 e 6 della presente legge.

CAPO IV

Istituzioni scolastiche autonome

Articolo 14

(Open data)

1. È istituito il Portale unico dei dati della scuola.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in conformità con il Capo V e con l'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e in applicazione del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, garantisce stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema di istruzione e formazione nazionale, pubblicando in formato aperto i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti il Sistema Nazionale di Valutazione, l'anagrafe dell'edilizia scolastica, i provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell'offerta formativa, i dati dell'Osservatorio Tecnologico, i materiali e le opere autoprodotte dagli istituti scolastici e rilasciati in formato aperto secondo le modalità di cui all'articolo 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Pubblica altresì i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico, e d'innovazione del sistema scolastico.
3. Il portale, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per il trattamento dei dati personali, rende accessibili i dati del Curriculum dello studente di cui all'articolo 4 comma 4 e la sezione pubblica del Portfolio dei docenti, di cui all'articolo 20 comma 11 del presente decreto.
4. Il Portale pubblica inoltre la normativa, gli atti e le circolari secondo gli standard di cui decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata la spesa di 1 milione per la predisposizione del Portale di cui al comma 1, per le spese di gestione e mantenimento nel triennio successivo e per finanziare attività di partecipazione e riuso innovativo che abbiano ad oggetto i dati pubblicati.
6. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle istituzioni scolastiche ed educative nella risoluzione di problematiche connesse alla gestione amministrativa e contabile, attraverso la creazione di un canale permanente di comunicazione con gli uffici competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e valorizzando la condivisione di buone pratiche tra le istituzioni scolastiche medesime, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è avviato un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza, anche

attraverso la costruzione di un portale e di forum informatici dedicati. Il servizio di assistenza è realizzato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO V **AGEVOLAZIONI FISCALI**

Articolo 15 (Cinque per mille)

1. All'articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 4-novies dopo la lettera e) è aggiunta la seguente *"e-bis) istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione"*;
 - b) al comma 4-duodecies è aggiunto, dopo l'ultimo periodo, il seguente *"Tutte le istituzioni di cui al comma 4-novies, lettera e-bis), sono incluse di diritto tra i soggetti ammessi al riparto."*
 - c) dopo il comma 4-terdecies è aggiunto il seguente:
"4-quaterdecies. In sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti che intendono destinare la quota del cinque per mille delle imposte ai soggetti di cui al comma 4-novies, lettera e-bis, indicano l'istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione alla quale devolvere la somma. La quota di risorse attribuita alle istituzioni scolastiche a seguito del riparto delle somme di cui all'art.1, comma 154, comma 601, della legge 29 dicembre 2006, n. 296, per essere destinate alle singole istituzioni beneficiarie in maniera proporzionale alle scelte espresse."
5. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.

Articolo 16 (School bonus)

1. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito di imposta pari al 65 per cento di quelle effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche, nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese.
3. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito di imposta, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
4. I limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano al credito d'imposta di cui al presente articolo.
5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente al Ministero dell'istruzione e dell'università l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e sul portale del Ministero. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. All'attuazione del presente comma, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

6. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in euro 7,5 milioni per l'anno 2016, in euro 15 milioni per l'anno 2017, in euro 20,8 milioni per l'anno 2018, in euro 13,3 milioni per l'anno 2019 e in euro 5,8 milioni per l'anno 2020 si provvede ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 della presente legge.

Articolo 17

(Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica)

1. All'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
“e-bis) le spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, per un importo annuo non superiore a 400 euro ad alunno o studente.”

CAPO VI EDILIZIA SCOLASTICA

Articolo 18

(Le scuole innovative)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a pubblicare un avviso pubblico per l'elaborazione di proposte progettuali da sottoporre a una Commissione di esperti, cui partecipa anche la Struttura di missione per l'edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che esamina e coordina le proposte pervenute al fine di individuare soluzioni progettuali di scuole altamente innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficientamento energetico e caratterizzate da nuovi ambienti di apprendimento anche per favorire l'uso continuo e costante delle moderne tecnologie nell'attività didattica.
2. Sulla base delle soluzioni progettuali individuate, gli enti locali interessati presentano un progetto per la realizzazione di una nuova scuola alla propria Regione, che seleziona la migliore proposta anche in termini di apertura della scuola al territorio e la trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini dell'assegnazione del finanziamento per la realizzazione dell'edificio.
3. Per la realizzazione delle scuole è utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a 300 milioni di euro rispetto alle quali i contributi da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di 3 milioni di euro per l'anno 2016, 6 milioni nell'anno 2017 e 9 milioni a decorrere dall'anno 2018.

Articolo 19

(Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici)

1. All'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, al quale partecipa anche la Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione di edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono attribuiti anche compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica.
2. Al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, anche

tenendo conto dei dati inseriti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, ed è utile per l'assegnazione di finanziamenti statali comunque destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, ivi comprese le risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del citato decreto-legge a beneficio degli enti locali con la possibilità che i canoni di investimento siano posti a carico delle Regioni. La programmazione nazionale è altresì utile per l'assegnazione di tutte le risorse destinate nel triennio di riferimento all'edilizia scolastica, comprese quelle relative alla quota a gestione statale dell'otto per mille di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, come modificato dall'articolo 1, comma 206, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché quelle di cui al Fondo previsto dall'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall'articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i cui termini e modalità di individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico sono definiti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tali fini i poteri derogatori per interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono estesi per tutta la durata della programmazione nazionale triennale 2015-2017.

3. Le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e relative ai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, come richiamati dall'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e dell'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431 nonché quelli erogati ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 sono destinate all'attuazione, nell'anno 2015, di ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali beneficiari dei finanziamenti predetti trasmettono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alla Cassa depositi e prestiti Società per azioni il monitoraggio degli interventi realizzati, pena la revoca delle predette risorse ancora da erogare. Le conseguenti economie accertate, a seguito del completamento dell'intervento finanziato ovvero della sua mancata realizzazione, sono destinate, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a ulteriori interventi urgenti di edilizia scolastica individuati nell'ambito della programmazione nazionale di cui al comma 2, fermi restando i piani di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni di spesa, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 20 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
4. Le Regioni sono tenute, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a fornire al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il monitoraggio completo dei piani di edilizia scolastica relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009, finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pena la mancata successiva assegnazione di ulteriori risorse statali. Le relative economie accertate all'esito del monitoraggio restano nella disponibilità delle Regioni per essere destinate a interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici sulla base di progetti esecutivi presenti nella propria programmazione regionale predisposta ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 20 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Gli interventi devono essere comunicati dalla Regione competente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che definisce tempi e modalità di attuazione degli stessi.
5. A valere sui rimborsi delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale della Programmazione PON FESR 2007/2013, le risorse relative ai progetti retrospettivi per interventi di edilizia scolastica, al netto delle eventuali somme ancora dovute ai beneficiari finali degli stessi progetti, confluiscono nel Fondo unico per l'edilizia scolastica per essere impiegate, sulla base della programmazione regionale di cui al comma 2, nello stesso territorio ai quali erano destinati e per progetti con analoghe finalità di edilizia scolastica. Le risorse sono altresì destinate agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 20 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Alle eventuali

decurtazioni di spesa successivamente decise dalla Commissione europea in esito ad audit riguardanti i progetti retrospettivi in questione ed alle conseguenti restituzioni delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale, si fa fronte con corrispondente decurtazione del Fondo unico per l'edilizia scolastica.

6. La sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, da applicare nel 2015 agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno 2014, è ridotta di un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso del 2014, purché non già oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. A tal fine, gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nel 2014 comunicano, con le modalità individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 31 maggio 2015, le spese sostenute nel 2014 per edilizia scolastica.
7. Le somme iscritte sul capitolo 7105 "Fondo unico per l'edilizia scolastica" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pari ad euro 31.788.058,00, non ancora impegnate, sono mantenute nel conto dei residui di lettera F sino al 31 dicembre 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
8. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, con delibere CIPE 20 dicembre 2004, n. 102, di approvazione del primo programma stralcio, e n. 143 del 17 novembre 2006, di approvazione del secondo programma stralcio, così come rimodulati dalla delibera CIPE 17 febbraio 2008, n. 17, è consentito agli enti beneficiari, previa rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole anche sugli stessi edifici e nel rispetto del limite complessivo del finanziamento già autorizzato. Le modalità della rendicontazione sono rese note attraverso il sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata rendicontazione nel termine indicato preclude l'utilizzo delle eventuali risorse residue ancora nella disponibilità dell'ente che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le somme relative a interventi non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la Cassa depositi e prestiti società per azioni, sono destinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi ricompresi nella programmazione triennale nazionale 2015-2017 di cui al comma 2, secondo modalità individuate dallo stesso Comitato, nonché degli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 20 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
Al fine di garantire la sollecita attuazione dei programmi finanziati ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con delibera CIPE n. 32/2010 e dei programmi di intervento finanziati ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183 con delibera CIPE n. 6/2012, il parere richiesto ai Provveditorati per le opere pubbliche sui progetti definitivi presentati dagli Enti beneficiari, si intende positivamente reso entro 30 giorni dalla richiesta. Gli Enti beneficiari trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pena la revoca dei finanziamenti. Le risorse oggetto di revoca sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi ricompresi nella programmazione triennale nazionale 2015-2017, secondo modalità individuate dal medesimo Comitato.
9. Il termine di utilizzo delle risorse previsto dal Fondo rotativo per la progettualità per gli interventi di edilizia scolastica, di cui all'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è prorogato fino al 31 dicembre 2018.

10. All'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 le parole *“inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico”* sono sostituite dalle seguenti: *“di edilizia scolastica e potrà essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni.”*.
11. All'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 2-septies aggiungere il seguente: *“2-octies. I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di cui al comma 1 sono resi dalle Amministrazioni competenti entro 45 giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza dei servizi e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.”*.
12. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: *“1° settembre 2015”* sono sostituite dalle seguenti: *“1° novembre 2015”*.
13. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, destinate alla realizzazione del Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici individuati dalla risoluzione parlamentare 2 agosto 2011, n. 8-00143, in relazione alle quali non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono destinate alla programmazione nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 20 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.
14. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è effettuato secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Articolo 20

(Indagini diagnostiche su edifici scolastici)

1. Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e prevenire fenomeni di crollo dei relativi solai è autorizzata la spesa di euro 40 milioni per l'anno 2015 per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, a valere sul Fondo di cui all'articolo 25, comma 3.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti termini e modalità per l'erogazione dei finanziamenti ai predetti enti locali, tenendo conto anche della vetustà degli edifici come emerge anche dai dati contenuti nell'Anagrafe per l'edilizia scolastica.
3. Gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche di cui al comma 1 possono essere finanziati anche a valere sulle risorse di cui all'articolo 19, commi 2,3,4,5,8 e 13.

CAPO VII

RIORDINO, ADEGUAMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E CONTRATTUALI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Articolo 21

(Delega al Governo in materia di Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di provvedere:
 - a) al riordino, semplificazione e codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui ai Capi dal I al VI della presente legge;

- b) al rafforzamento dell'autonomia scolastica attraverso l'ampliamento delle competenze gestionali, organizzative ed amministrative delle Istituzioni scolastiche;
- c) alla riforma, adeguamento, semplificazione e riordino del sistema per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, ai fini dell'accesso alla professione di docente, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione del ruolo sociale dell'insegnante; riforma delle modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per renderlo omogeneo alle modalità di accesso al pubblico impiego;
- d) alla riforma, adeguamento, semplificazione e riordino dei ruoli del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado; alle modalità di assegnazione degli incarichi; alla riforma delle modalità di assunzione e formazione del dirigente scolastico; alla riforma del sistema di valutazione del dirigente scolastico in relazione al rafforzamento delle relative funzioni;
- e) alla riforma, adeguamento, semplificazione e riordino del diritto all'istruzione e alla formazione degli alunni e degli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali (BES);
- f) alla riforma, adeguamento, semplificazione e riordino della *governance* della scuola e degli organi collegiali;
- g) alla rivisitazione, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, d'intesa con le Regioni, degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale affini ai percorsi nazionali dell'istruzione e formazione professionale;
- h) alla semplificazione del sistema formativo degli Istituti Tecnici Superiori;
- i) all'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia che afferisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di garantire a i bambini e le bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché la conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, la promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie;
- l) alla disciplina in materia di diritto allo studio;
- m) alla riforma, adeguamento, semplificazione e riordino della normativa per gli ambienti digitali per la didattica;
- n) alla revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni ed iniziative scolastiche italiane all'estero;
- o) al riordino della disciplina degli organi dei convitti e degli educandi, con particolare riferimento all'attività di revisione amministrativo-contabile;
- p) all'adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato;

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti:

- a) con riferimento agli obiettivi di cui al comma 1, lettera a):
 - 1) articolazione e rubricazione delle disposizioni di legge incluse nella codificazione per materie omogenee, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
 - 2) riordino, coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge incluse nella codificazione, anche apportando integrazioni e modifiche innovative necessarie per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per adeguare le stesse all'intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale ed europeo;

- 3) adeguamento della normativa inclusa nella codificazione alla giurisprudenza costituzionale, europea e delle giurisdizioni superiori;
 - 4) indicazione esplicita delle disposizioni di legge abrogate, fatta salva, relativamente a fonti non espressamente e interamente abrogate, l'applicazione dell'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
- b) con riferimento agli obiettivi di cui al comma 1, lettera b):
- 1) valorizzazione del ruolo dell'Istituzione scolastica, anche all'interno del contesto territoriale, per il successo formativo e dell'innalzamento quali-quantitativo dell'offerta formativa;
 - 2) responsabilizzazione del dirigente scolastico nella scelta del personale docente e nella valorizzazione del merito e nella ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane, finanziarie, strumentali;
- c) con riferimento agli obiettivi di cui al comma 1, lett. c):
- 1) riordino complessivo del sistema per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nell'ambito dei corsi di laurea magistrale mediante l'inclusione del percorso abilitativo all'interno di quello universitario e conseguente superamento dell'attuale percorso di tirocinio formativo attivo;
 - 2) definizione dei nuovi percorsi di formazione iniziale che comprendano gli ambiti sia delle materie caratterizzanti sia di quelle relative alla didattica disciplinare;
 - 3) previsione all'interno del percorso di laurea abilitante di un periodo di tirocinio professionale;
 - 4) riordino delle classi disciplinari di concorso, con attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di afferenza, secondo principi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nella disciplina insegnata;
 - 5) superamento della disciplina di assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo attraverso l'abrogazione delle modalità vigenti e conseguente immissione nei ruoli esclusivamente tramite concorso con graduatorie triennali;
- d) con riferimento agli obiettivi di cui al comma 1, lettera d):
- 1) creazione del ruolo unico dei docenti, per gradi di istruzione e classi di concorso, con conseguente riforma del sistema delle titolarità del personale docente;
 - 2) criteri di flessibilità all'interno delle classi di concorso che compongono il ruolo;
 - 3) principi e criteri generali della mobilità territoriale e professionale;
 - 4) responsabilizzazione della dirigenza scolastica nella individuazione delle supplenze nel rispetto dei limiti di durata, con tempestiva programmazione funzionale a garantire l'efficacia dell'offerta formativa.
- e) con riferimento agli obiettivi di cui al comma 1, lettera e):
- 1) ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;
 - 2) revisione dei criteri di assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative del personale docente di sostegno che tenga conto del valore della continuità didattica ed educativa;
 - 3) individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;
 - 4) previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;
 - 5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione e all'iter diagnostico per l'individuazione degli alunni con disabilità ai fini dell'attivazione del percorso di inclusione scolastica;
 - 6) revisione e razionalizzazione degli organismi a livello territoriale di supporto all'inclusione;
- f) con riferimento agli obiettivi di cui al comma 1, lettera f):
- 1) previsione dell'adozione da parte di ciascuna istituzione scolastica statale di un proprio statuto, quale strumento di autogoverno, con definizione dei contenuti essenziali, delle

modalità di adozione, di modifica e dei tempi di approvazione, in attuazione del dettato costituzionale e nel rispetto delle norme generali sull'istruzione;

- 2) revisione e disciplina dell'organizzazione delle scuole che favorisca la stretta collaborazione tra gli organi di governo e tutte le sue componenti, improntata sulla distinzione tra: funzioni di indirizzo generale, da riservare al Consiglio dell'Istituzione scolastica autonoma; rafforzamento delle funzioni di gestione, impulso e proposta del dirigente scolastico; funzioni didattico-progettuali, da attribuire al Collegio dei docenti e alle sue articolazioni;
- 3) previsione e modalità dell'esercizio da parte delle scuole di specifica potestà regolamentare riferita alla disciplina di dettaglio della propria organizzazione interna;
- 4) disciplina della composizione degli organi dell'istituzione scolastica autonoma, improntata su nuovi criteri che valorizzino la partecipazione delle diverse componenti della comunità scolastica, in particolare gli studenti e i genitori, nonché il territorio;
- 5) valorizzazione del direttore dei servizi generali ed amministrativi quale figura di supporto tecnico-amministrativo a servizio dell'autonomia scolastica;
- 6) valorizzazione dell'autonomia scolastica anche attraverso la definizione e costituzione di reti di scuole per l'ottimale utilizzo delle risorse umane e strumentali e attribuzione di formale rappresentanza alle reti stesse;
- 7) riforma complessiva degli organi collegiali della scuola sia a livello nazionale che territoriale, individuando le articolazioni funzionali all'esercizio dell'autonomia e le relative attribuzioni di competenze, anche in relazione alla competenza legislativa e amministrativa delle autonomie territoriali e degli enti locali, con conseguente definitiva soppressione di organi non più funzionali all'organizzazione generale del sistema scolastico;
- 8) previsione di nuovi organi rappresentativi a livello nazionale, regionale e territoriale di supporto alle Istituzioni scolastiche autonome e di monitoraggio dell'azione delle scuole anche a seguito dell'attribuzione della potestà statutaria.

g) con riferimento agli obiettivi di cui al comma 1, lettera g):

1. revisione, d'intesa con le Regioni, dei percorsi dell'istruzione professionale affini ai percorsi nazionali dell'istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi Stato-Regioni del 29 aprile 2010 e del 27 luglio 2011;
2. potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo-scuola, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio;

h) con riferimento agli obiettivi di cui al comma 1, lettera h):

- 1) ridefinizione dei titoli di studio per l'accesso agli ITS, relativamente alla possibilità di accesso anche per i soggetti in possesso di diploma professionale, al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale;
- 2) previsione di una quota premiale da destinare all'attivazione di nuovi percorsi, nell'ambito dell'assegnazione delle risorse finanziarie agli ITS, in relazione al numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a 12 mesi rispetto ai percorsi attivati;
- 3) previsione dell'autorizzazione per gli ITS dell'area "Efficienza energetica" allo svolgimento di corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici e i relativi esami;
- 4) riconoscimento al diploma di tecnico superiore e adeguamento della normativa, in relazione in particolare alla certificazione energetica degli edifici e all'ispezione degli impianti di climatizzazione;
- 5) facilitazione e snellimento delle procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici superiori, anche riguardo alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;
- 6) previsione dell'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;
- 7) partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori e loro attività senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico dei propri bilanci;
- 8) previsione per il riconoscimento della personalità giuridica da parte del prefetto delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori, della dotazione di

un patrimonio, uniforme su tutto il territorio nazionale, tale da garantire la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;

- 9) previsione per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori di un regime contabile e di uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme su tutto il territorio nazionale;
 - 10) unificazione delle prove di verifica finale dei percorsi degli istituti tecnici superiori relativi all'area della mobilità sostenibile, ambiti "Mobilità delle persone e delle merci – conduzione del mezzo navale" e "Mobilità delle persone e delle merci – gestione degli apparati e impianti di bordo" con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di Ufficiale di marina mercantile, di navigazione e di macchina;
 - 11) riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi degli istituti tecnici superiori ai fini dell'accesso ai corsi di laurea ad essi affini;
 - 12) disciplina dell'accesso agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale mediante diploma di tecnico superiore;
- i) con riferimento agli obiettivi di cui al comma 1, lettera i):
- 1) definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevedano:
 - 1.1 la generalizzazione della scuola dell'infanzia;
 - 1.2 la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia;
 - 1.3 gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'età dei bambini e all'orario di apertura, che prevedano tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254;
 - 2) definizione delle funzioni e dei compiti delle Regioni e degli Enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato;
 - 3) esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale;
 - 4) istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio;
 - 5) approvazione e il finanziamento del Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato, finalizzato al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni;
 - 6) promozione della costituzione di poli per l'infanzia per bambini di età da 0 - 6 anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi;
 - 7) istituzione di una apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero, dalle Regioni e dagli Enti locali da istituirsi senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
- l) con riferimento agli obiettivi di cui al comma 1, lettera l):
- 1) definizione dei livelli essenziali che rendano effettivo il diritto su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle Regioni;
- m) con riferimento agli obiettivi di cui al comma 1, lettera m):
- 1) definizione delle finalità e modalità di gestione dell'identità e del profilo digitale di studenti, docenti, dirigenti e personale tecnico-amministrativo;
 - 2) definizione dei criteri oggettivi per la tutela della riservatezza degli studenti, con particolare riguardo per gli studenti minori del primo ciclo d'istruzione, in relazione al trattamento dei

dati raccolti nell'ambito delle attività didattiche, con particolare riferimento alla navigazione di piattaforme digitali dedicate all'apprendimento, fruizione o produzione di contenuti didattici digitali;

- 3) definizione dei criteri e finalità dell'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e circolazione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici;

n) con riferimento agli obiettivi di cui al comma 1, lettera n):

- 1) definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione, permanenza in sede del personale docente ed amministrativo;
- 2) revisione del trattamento economico del personale docente ed amministrativo;
- 3) previsione della disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali;
- 4) revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare ad insegnanti a contratto locale.

o) con riferimento agli obiettivi di cui al comma 1, lettera o):

- 1) revisione delle norme statutarie e della disciplina degli organi collegiali;
- 2) adeguamento del regolamento di amministrazione e di contabilità e dei controlli.

p) con riferimento agli obiettivi di cui al comma 1, lettera p) :

- 1) revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti;
- 2) revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con gli altri eventuali Ministri competenti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

4. Nei dodici mesi successivi all'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo completa il processo di codificazione definendo, anche contestualmente alle disposizioni integrative e correttive di cui al comma 5, una o più raccolte organiche delle norme regolamentari vigenti nelle rispettive materie, adeguandole ove necessario alla nuova disciplina legislativa e semplificandole. Le raccolte sono adottate tramite atti di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 2 agosto 1988, n. 400.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, con le medesime modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo medesimo.

Articolo 22

(Sessione negoziale per la collazione e il riordino delle disposizioni contrattuali dei comparti Scuola e Area V)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati indirizzi, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2001, n. 165, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la stipulazione di un contratto collettivo

nazionale di lavoro per il comparto Scuola, finalizzato al riordino delle disposizioni contrattuali per il personale dei comparti di contrattazione “Scuola” e “Area V” della dirigenza.

2. Gli indirizzi di cui al comma 2 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) collazione, articolazione e rubricazione delle disposizioni contrattuali vigenti, per materie omogenee, secondo il contenuto di ciascuna di esse;
 - b) riordino della disciplina della mobilità del personale docente, nel rispetto dei vincoli di cui all’articolo 8;
 - c) riordino, coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni contrattuali, anche apportando integrazioni e modifiche innovative necessarie per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica;
 - d) abrogazione esplicita di ogni disposizione contrattuale precedente.

Articolo 23 (Deroghe)

1. I regolamenti, i decreti e gli atti attuativi della presente legge sono adottati in assenza del parere dell’organo collegiale consultivo nazionale della scuola.
2. Il regolamento di cui all’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applica per la procedura del Piano straordinario di assunzioni.
3. In prima applicazione e limitatamente all’anno scolastico 2015/2016, la determinazione dell’organico dell’autonomia non richiede il parere di cui all’articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Articolo 24 (Abrogazioni)

1. L’articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e i commi 8 e 9 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati.
2. Al comma 7 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola “*docente*,” è soppressa.
3. Le norme della presente legge sono inderogabili e, a decorrere dalla data di entrata in vigore, le norme contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge, sono inefficaci.

Articolo 25 (Copertura finanziaria)

1. A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell’anno 2015, 1.853,35 milioni nel 2016, 1.865,70 milioni nel 2017, 1.909,60 milioni nel 2018, 1.951,20 milioni nel 2019, 2.012,93 milioni nel 2020, 2.058,50 milioni nel 2021, 2.104,44 milioni nel 2022, 2.150,63 milioni nel 2023, 2.193,85 milioni nel 2024 e 2.233,60 milioni a decorrere dal 2025, rispetto a quelle determinate dall’articolo 19, comma 7, del decreto legge decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, nonché dall’art 15, commi 2 e 2 bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla l. 8 novembre 2013, n. 128.

2. È iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo di parte corrente denominato "*Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica*" con lo stanziamento pari ad a euro 59,05 milioni per l'anno 2015, euro 156,65 milioni per l'anno 2016, euro 193,60 milioni per l'anno 2017, euro 140,90 milioni per l'anno 2018, euro 106,80 milioni per l'anno 2019, euro 52,57 milioni per l'anno 2020, euro 12,80 milioni per l'anno 2021, euro 92,86 milioni per l'anno 2022, 46,67 milioni per l'anno 2023 ed euro 3,45 per l'anno 2024. Al riparto del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che potrà destinare un importo sino ad un massimo del 10 per cento del predetto fondo ai servizi istituzionali e generali dell'Amministrazione per le attività di supporto al sistema di istruzione scolastica.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dall'articolo 2, comma 18, dall'articolo 4, comma 7, dall'articolo 5, comma 6, dall'articolo 7, comma 6, dall'articolo 10, commi 4 e 5, dall'articolo 11, comma 3, dall'articolo 12, comma 2, dall'articolo 14, comma 5, dall'articolo 16, comma 6, dall'articolo 17, comma 1, dall'articolo 18, comma 3, dall'articolo 19, comma 6, dall'articolo 20, comma 1 e dall'articolo 25, commi 1 e 2, pari complessivamente a euro 1.000 milioni per l'anno 2015, ed euro 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede quanto a euro 1.000 milioni per l'anno 2015, ed euro 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del Fondo "La buona scuola" di cui all'articolo 1, comma 4 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è costituito, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare la spesa concernente l'organico dell'autonomia in relazione all'attuazione del piano assunzionale straordinario, la progressione economica del docente, nonché l'utilizzo del fondo per il risarcimento.
 2. Qualora, a seguito della procedura di monitoraggio di cui al precedente comma, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, sono adottate idonee misure correttive ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
 5. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
 6. Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico, nel periodo compreso tra il primo settembre ed il trentuno dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l'esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti di carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.